Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 — Roma — Sabato, 22 agosto — Numero 201

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 829 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 maggio 1913, n. 468;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente per la esecuzione della legge sull'esercizio delle farmacie 22 maggio 1913, n. 468.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

REGOLAMENTO

CAPO I.

Disposizioni sull'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie

Art. 1.

Nel mese di gennaio di ciascun anno il Consiglio provinciale di sanità nomina i componenti della Commissione di cui all'art. 3 delle legge, e provvede anche alla nomina di un supplente per ciascuna delle categorie cui appartengono i membri effettivi.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto.

Il farmacista componente effettivo e quello supplente devono essere iscritti nell'albo di uno degli ordini del Regno.

Non possono far parte di una stessa Commissione permanente i parenti e gli affini fino al 4° grado civile.

Art. 2.

La Commissione è convocata dal presidente presso la prefettura con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno cinque giorni prima della data della riunione.

L'adunanza non è valida se non intervengono tutti i componenti la Commissione.

Nel caso di leggittimo impedimento o di incompatibilità di un membro effettivo, lo sostituisce il membro supplente della stessa categoria. Il vice-prefetto è supplito da un consigliere di prefettura, il medico provinciale da un medico provinciale aggiunto, designati dal prefetto.

Non possono prendere parte ai lavori di un determinato concorso i componenti la Commissione che siano legati con vincolo di parentela o affinità sino al 4° grado civile con uno dei concorrenti

Le votazioni hanno luogo in modo palese ed incominciano da meno anziano di età; in ultimo vota il presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un consigliere aggiunto della prefettura, designato dal prefetto.

Di ogni seduta viene compilato dal segretario processo verbale che è firmato da tutti i commissari.

Art. 3.

Il concorso per la concessione dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia deve essere bandito, quando non si provveda diversamente, entro quindici giorni da quello in cui il prefetto della Provincia ebbe notizia dell'avvenuta vacanza di un esercizio farmaceutico.

Il bando di concorso deve essere pubblicato nell'albo della prefettura, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed all'albo del Comune ove ha o dovrà aver sede la farmacia, e indicare:

a) il Comune e la località ove ha o dovrà avere sede la farmacia, e, quando si applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza stessa misurata da soglia a soglia seguendo la via più breve;

b) il termine, non minore di un mese nè maggiore di due, entro il quale debbono essere presentate le domande ed i titoli da coloro che intendono prendere parte al concorso;

c) l'ammontare della tassa di concessione, tenendo conto che le farmacie comprese nelle categorie I e II della tabella *A* annessa alla legge e che trovansi in Comuni aperti vanno considerate come poste fuori cinta;

d) la specifica indicazione dei titoli e documenti richiesti per l'ammissione al concorso in conformità al disposto dell'art. 4 del presente regolamento.

Deve anche contenere un richiamo esplicito alle disposizioni degli articoli 5, 6, 8, 10 e 12 (1° comma) della legge, oltre le indicazion che caso per caso siano ritenute utili e convenienti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso debbono, se presentate da farmacisti, contenere l'indicazione del domicilio dei concorrenti ed essere corredate dai seguenti titoli e documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) atto di nascita;

c) certificato di non essere interdetto, fallito od inabilitato,

d) laurea in chimica e farmacia ovvero diploma in farmacia; conseguiti in Università, Istituto o scuola a ciò autorizzati nel Regno, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti;

e) certificato attestante l'inscrizione nell'albo di un ordine provinciale di farmacisti ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 della legge 10 luglio 1910, n. 455 e 53, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

f) certificato penale;

g) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di dimora e, ove il concorrente dimori nel Comune da meno di un biennio, dai sindaci delle precedenti dimore;

h) titoli e documenti che dimostrino il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia.

I documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'avviso; quelli di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*) devono essere debitamente legalizzati.

Le domande di ammissione al concorso, presentate da Società cooperative, debbono essere corredate dai documenti seguenti:

a) atto costitutivo, statuto approvato dal prefetto e altri documenti comprovanti la legale costituzione;

b) titoli e documenti che dimostrino il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia.

I documenti e titoli possono essere presentati in originale o in copia autentica e devono, come le domande, essere conformi alla legge sul bollo.

Art. 5.

Non possono essere approvati dal prefetto, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge, gli statuti di Società cooperative ch non contengano disposizioni dalle quali esplicitamente risulti:

a) l'accessibilità a chiunque, avendo capacità giuridica, non abbia interessi contrari alla Società;

b) il numero minimo dei soci, non inferiore a 300 nei Comuni con popolazione oltre i 150.000 abitanti; non inferiore a 150 nei Comuni con popolazione oltre i 40.000 abitanti; non inferiore a 100 nei Comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti; non inferiore a 50 negli altri Comuni;

c) l'obbligo, quando si tratti di cooperative non esercenti il solo ramo farmaceutico, di tenere, per questo ultimo bilancio, contabilità e locali distinti;

d) il modo di ripartizione degli utili in guisa che al capitale non sia conferito un dividendo maggiore del 5 0|0 nè superiore in complesso alla metà degli utili totali depurati dalla quota di riserva di cui all'art. 182 del Codice di commercio;

e) la limitazione della compartecipazione agli utili netti da parte degli amministratori in modo che questi non possano complessivamente parteciparvi in misura eccedente il 5 0|0;

f) i criteri per la determinazione del numero del personale stipendiato, in modo da contenerlo nei limiti dello stretto necessario, e le condizioni fatte al personale direttivo, compresi i limiti delle eventuali partecipazioni agli utili;

g) le norme per la nomina del direttore;

h) l'obbligo di comunicare annualmente al prefetto i bilanci e di fornirgli tutti i documenti giustificativi che dimostrino il rigoroso adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Fra le condizioni di ammissibilità a socio non vi può essere l'obbligo di sottoscrivere più azioni, quando l'importo complessivo superi le lire cento.

Art. 6.

Non sono ammesse per qualsiasi ragione le domande che pervengono dopo la scadenza del termine fissato dall'avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i documenti di rito.

Scaduto il termine stesso o, se del caso, quello maggiore consentito dal successivo art. 19, il presidente convoca la Commissione.

Questa giudica innanzi tutto della ammissibilità dei concorrenti; poscia stabilisce le norme e i criteri per la valutazione dei titoli; infine procede all'esame delle istanze.

Compiuto il giudizio sulle singole domande, la Commissione forma la graduatoria degli ammessi al concorso.

A parità di giudizio nei titoli e salvo il disposto di cui all'art. 5 della legge è titolo di preferenza l'anzianità, determinata, per i farmacisti, in conformità dell'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1911, n. 1022, per l'esecuzione della legge 10

luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei sanitari e, per le Società cooperative, dalla data di approvazione dello statuto.

Art. 7.

Dell'esito del concorso il prefetto avverte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i concorrenti, invitando il vincitore a far pervenire entro 10 giorni dalla data della ricevuta della lettera stessa la eventuale sua rinuncia a termini del terzo comma dell'art. 10 della legge, nonchè a far conoscere entro 30 giorni dalla medesima data il locale dove sarà aperta la farmacia e, quando non si tratti di cooperativa, a trasmettere anche la bolletta comprovante il pagamento della prima rata della tassa di concessione, nella misura di un terzo dell'ammontare della tassa medesima.

Il mancato invio della notizia e, se del caso, della bolletta equivale a rinuncia all'autorizzazione, senza pregiudizio degli effetti conseguenti alla mancanza della rinunzia esplicita di cui al comma precedente.

Di ciò il prefetto fa esplicito avvertimento nella comunicazione, nella quale indica altresì il termine, non minore di un mesi nè maggiore di due dalla scadenza dei trenta giorni suindicati, entro il quale avrà luogo l'ispezione di cui all'art. 9 della legge.

Se il concorso è vinto da una Società cooperativa, questa deve far pervenire al prefetto entro il termine stabilito per l'ispezione l'atto di nomina del direttore, regolarmente inscritto nell'albo di un ordine di farmacisti del Regno.

Art. 8.

In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del vincitore, il prefetto ne dà comunicazione al secondo graduato negli stessi modi e con le stesse avvertenze fatte al primo graduato e così di seguito salvo il disposto dell'art. 15 del presente regolamento.

Art. 9.

Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui all'art. 7, il prefetto emette il decreto di autorizzazione.

Questo deve indicare, se trattasi di farmacista:

a) il cognome, il nome, la paternità del farmacista autorizzato, la data e il luogo di nascita, la data e la Università o scuola nelle quali egli conseguì il diploma o la laurea;

b) l'ammontare della tassa di concessione, l'importo della quota pagata, la data ed il numero della relativa quietanza e l'ufficio del registro che l'ha rilasciata, nonchè la data di scadenza per il pagamento delle rimanenti rate, ai termini dell'art. 10 del presente regolamento;

c) il Comune e la sede della farmacia, nonchè il locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico.

Copia del provvedimento è trasmessa all'Intendenza di finanza.

Se trattasi di Società cooperativa, il decreto deve indicare:

a) la denominazione della Società, la data di legale costituzione e quella dell'approvazione dello statuto da parte del prefetto;

b) il Comune e la sede della farmacia, nonchè il locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico.

Art. 10.

Il rimanente importo della tassa di concessione, oltre la prima rata già pagata ai termini dell'art. 7 del presente regolamento, è corrisposto in rate uguali da versarsi nei due anni solari successivi a quello in cui ha avuto luogo la concessione all'ufficio del registro nel cui distretto trovasi la farmacia.

Entro dieci giorni dalle relative scadenze l'interessato deve far pervenire al prefetto le corrispondenti bollette attestanti il pagamento.

La decadenza dall'autorizzazione per il mancato pagamento di una delle rate è dichiarata con decreto del prefetto, in seguito a diffida, regolarmente notificata, di pagare entro dieci giorni l'importo della rata non pagata.

Art. 11.

Chi intende trasferire una farmacia da uno ad altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda al prefetto, corredata, ove occorra, della prova dell'osservanza dei prescritti limiti di distanza.

La domanda dev'essere pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo della prefettura e del Comune.

Il decreto di trasferimento richiama quello di autorizzazione ed indica il nuovo locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico.

Art. 12.

Nel caso di contestazione sul prezzo degli arredi, delle provviste e delle dotazioni della farmacia, sarà a cura di una o di tutte e due le parti interessate richiesto il giudizio della Commissione di cui all'art. 3 della legge con apposita domanda alla Commissione stessa.

La domanda dovrà contenere l'indicazione dell'ammontare del prezzo offerto.

La Commissione richiede alle parti un congruo deposito per le spese e, entro quindici giorni da quello in cui ebbe la domanda, sentite le parti, prende la sua decisione, che a cura del prefetto è notificata agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se entro dieci giorni il proprietario non si avvale della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge, si intende aver accettata la decisione della Commissione ed il nuovo titolare viene immesso nel possesso degli arredi, delle dotazioni e delle provviste, fatta, se del caso, offerta reale del prezzo risultante dalla decisione stessa.

Qualora il nuovo titolare lasci decorrere dieci giorni dalla scadenza del termine sopraindicato senza versare il prezzo viene dichiarato decaduto a termini dell'art. 11, lett. *c)*, della legge.

Art. 13.

Le spese occorse per la decisione della Commissione sono a carico del precedente titolare o dei suoi eredi, qualora la decisione importi una somma inferiore a quella offerta dal nuovo titolare.

Sono invece a carico del nuovo titolare quando la decisione importi una differenza in più, in confronto del prezzo offerto, maggiore del decimo.

Si dividono, infine, per metà fra le parti quando la differenza fra il prezzo offerto e quello risultante dalla decisione non sia maggiore del decimo.

La nota delle spese è resa esecutoria dal prefetto e notificata agli interessati.

Art. 14.

Nel termine di cui al penultimo comma del precedente art. 7, il medico provinciale esegue l'ispezione di cui all'art. 9 della legge, coll'assistenza di un farmacista iscritto in un ordine provinciale, designato volta per volta dal prefetto ed alla presenza del titolare autorizzato ed, in caso di cooperativa, del direttore.

Dell'esito della ispezione il medico provinciale riferisce al prefetto, il quale, nel caso dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge, assegna, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un termine non maggiore di trenta giorni per mettersi in regola, decorso il quale infruttuosamente pronuncia la decadenza.

Art. 15.

Lo svincolo delle cauzioni prestate è ordinato dal prefetto su domanda degli interessati.

Se la domanda è fatta entro i trenta giorni assegnati al vincitore del concorso a norma dell'art. 7 del presente regolamento, equivale a rinuncia dell'istante al diritto di surroga di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge.

Art. 16.

Debbono comunicarsi al prefetto della Provincia, nella quale la relativa farmacia ha sede:

a) dal sindaco, la dichiarazione di morte di un titolare autorizzato, entro tre giorni dalla dichiarazione stessa, e la perdita della cittadinanza, entro tre giorni dalla eseguita annotazione;

b) dal cancelliere del tribunale che l'ha pronunciata, la sentenza di interdizione o inabilitazione, quella di dichiarazione di fallimento e quella di omologazione di concordato, entro tre giorni dalla pubblicazione;

c) a cura del pubblico ministero, la sentenza passata in giudicato in base alla quale il titolare autorizzato sia punito con la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo maggiore di un mese;

d) dal presidente dell'ordine, la cancellazione dall'albo pronunziata a norma dell'art. 5, lett. *a)* e *b)*, del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1911, n. 1022.

Art. 17.

Nei casi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)* ed *f)* dell'art. 11 della legge il prefetto notifica all'interessato la causa di decadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, prefiggendo il termine di dieci giorni per le eventuali giustificazioni.

Trascorso detto termine e sentito il Consiglio provinciale di sanità, il prefetto provvede con decreto motivato, che notifica in via amministrativa all'interessato e fa eseguire la immediata chiusura della farmacia.

Art. 18.

Alle autorizzazioni concesse a Società cooperative, oltre la causa di decadenza prevista dall'art. 9, si applicano quelle dell'art. 11 lettere *b)* e *c)* e dell'art. 12 della legge.

Fra le cause stesse si comprende anche la inosservanza delle disposizioni dello statuto di cui all'art. 5 del presente regolamento.

La decadenza, esclusi i casi indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 12 della legge, è pronunziata nei modi e nelle forme stabilite l precedente articolo.

Art. 19.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza e le altre istituzioni erette in ente morale che intendono aprire ed esercitare una farmacia a termini del primo comma dell'art. 12 della legge debbono farne domanda al prefetto indicando la sede della farmacia e presentando le deliberazioni debitamente approvate nelle forme per esse prescritte nonchè il regolamento contenente le norme per la nomina del direttore della farmacia e per la gestione di questa.

Alla domanda deve unirsi, quando non trattasi di istituzioni pubbliche di beneficenza, la bolletta comprovante il pagamento del terzo della tassa di concessione.

Se la domanda è presentata prima della pubblicazione dell'avviso di concorso il prefetto decide su di essa entro il termine di cui al primo comma dell'art. 3 del presente regolamento.

Se è presentata dopo non può essere presa in considerazione se non perviene al prefetto entro il termine prefisso dall'avviso per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il prefetto provvede entro cinque giorni con decreto motivato, da eseguirsi nonostante ricorso.

Nel caso di reiezione dell'istanza si proseguono le operazioni di concorso.

Art. 20.

Il decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo deve indicare l'ente interessato, la data delle relative deliberazioni e delle approvazioni intervenute, il Comune e la sede della farmacia, nonchè il locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico.

Quando non trattasi di istituzione di beneficenza, esso deve altresì contenere l'indicazione dell'ammontare della tassa di concessione, dell'importo della quota pagata, la data e il numero della relativa quietanza e l'ufficio del registro che l'ha rilasciata, e l'indicazione della scadenza delle successive rate a mente dall'articolo 10 del presente regolamento: in tal caso copia del provvedimento è trasmessa all'Intendenza di finanza.

Nella comunicazione relativa il prefetto indica all'ente il termine, non minore di un mese nè maggiore di due, entro il quale avrà luogo l'ispezione di cui all'art. 9 della legge.

In tale termine deve farsi pervenire al prefetto l'atto di nomina del direttore responsabile.

Art. 21.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare le farmacie, di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge, è concessa dal prefetto con l'osservanza delle disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 22.

I Comuni i quali intendono aprire la farmacia di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge debbono farne domanda al prefetto unendo le relative deliberazioni, debitamente approvate, e il regolamento contenente le norme per la nomina del direttore e per la gestione della farmacia.

Le stesse formalità devono osservarsi dai Comuni che intendono valersi della facoltà di cui al quarto comma del predetto articolo; le relative deliberazioni motivate devono dimostrare il concorso delle condizioni tassativamente richieste dalla legge.

Il prefetto provvede, sentito il Consiglio provinciale di sanità, con apposito decreto in conformità dell'articolo precedente.

Art. 23.

Nei casi indicati alle lett. *c)* e *d)* dell'art. 12 della legge si applica, nei riguardi delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22, il procedimento stabilito dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 24.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia municipale mediante un farmacista condotto, a termini dell'art. 13 della legge, può essere concessa quando per due volte consecutive sia andato deserto il concorso.

I Comuni che, sia isolatamente, sia in Consorzio, intendono istituire ed esercitare una di tali farmacie debbono farne domanda al prefetto, inviando le relative deliberazioni debitamente approvate e il capitolato di servizio.

Quando si tratti di farmacia consorziale il prefetto provvede con unico decreto all'autorizzazione di essa, alla costituzione del Consorzio ed all'approvazione della relativa convenzione regolatrice.

Ai Consorzi per le condotte farmaceutiche sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai Consorzi medici, contenute negli articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1906, n. 466.

Art. 25.

Nei casi nei quali il prefetto dichiara la obbligatorietà della istituzione di una farmacia, municipale o consorziale, assegna nel relativo decreto un termine per la compilazione del capitolato di servizio, decorso il quale infruttuosamente, la Giunta provinciale amministrativa provvede di ufficio.

Art. 26.

I capitolati per le condotte farmaceutiche comunali o consorziali sono deliberati volta per volta dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale e sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa che decide, udito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Essi debbono contenere:

a) brevi cenni sulla conformazione topografica del territorio della condotta e dei centri abitati che comprende ed il numero complessivo della sua popolazione agglomerata e sparsa;

b) le modalità del concorso, da eseguirsi sempre esclusivamente per titoli, e le condizioni di ammissione dei concorrenti;

c) l'enunciazione degli obblighi del farmacista condotto e le altre disposizioni inerenti al regolare adempimento del servizio, come quelle per la gestione e conservazione del materiale, per la resa dei conti, per il versamento degli introiti giornalieri, per l'assunzione in consegna delle suppellettili e della dotazione della farmacia, delle quali sarà amministratore o contabile giusta le norme vigenti di contabilità comunale;

d) l'ammontare dello stipendio assegnato al farmacista condotto e le eventuali disposizioni relative agli aumenti sessennali;

e) le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le supplenze in caso di malattia, quelle eventuali circa le aspettative per motivi di famiglia e di salute, le dimissioni.

Agli effetti della lettera *b)* del presente articolo, tra i documenti di rito per l'ammissione al concorso dovranno sempre figurare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato penale di data non anteriore a tre mesi dall'apertura del concorso, il certificato di iscrizione nell'albo di un ordine provinciale di farmacisti.

Non deve essere apposta condizione di limite massimo di età per i concorrenti che abbiano già prestato o prestino servizio in altre condotte farmaceutiche, salvo l'accertamento della idoneità fisica dei concorrenti stessi.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso al Governo del Re.

Art. 27.

Ai farmacisti condotti sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 32 e 35 nonchè quelle degli articoli dal 37 al 44 del regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1906, numero 466.

CAPO II.

Disposizioni sull'esercizio delle farmacie

Art. 28.

Il prefetto, sentiti le Giunte comunali ed il Consiglio provinciale di sanità, stabilisce le norme e gli orari per il regolare esercizio della farmacia nella Provincia, a termini del primo comma dell'art. 14 della legge, tenendo conto anche delle necessità del servizio farmaceutico notturno e della convenienza di concedere, ove sia possibile, la chiusura domenicale e provvede alla loro inserzione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Copia degli orari e delle norme dev'essere tenuta esposta al pubblico in ciascuna farmacia.

Art. 29.

Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia che intenda farsi sostituire temporaneamene nell'esercizio, nel darne avviso al prefettoi indica quale sia la persona che lo sostituirà.

Le stesse norme valgono per la temporanea sostituzione del direttore responsabile nelle farmacie che ne sono provviste a termin di legge.

Art. 30.

Presso ogni prefettura deve essere tenuto al corrente il registro delle farmacie esistenti in ciascun Comune della Provincia, comprese quelle autorizzate in eccedenza alla pianta organica a norma del terzo e quarto comma dell'art. 12 della legge.

In separato elenco sono indicate le farmacie municipali di cui all'art. 13 della legge stessa.

Opportune norme verranno al riguardo dettate dal Ministero dell'interno.

Art. 31.

La tassa di ispezione di cui all'art. 16 della legge è corrisposta annualmente e la riscossione ne è affidata agli esattori delle imposte dirette, i quali rispondono del non riscosso per riscosso. Essi versano le somme dovute al ricevitore provinciale, il quale, a sua volta, ne cura il versamento in tesoreria.

Art. 32.

Il prefetto, valendosi del registro di cui al primo comma dell'art. 30 del presente regolamento, prepara la matricola dei debitori della tassa di ispezione, distinguendoli per Comune, e indicando per ciascuno il nome, il cognome, la paternità, il domicilio e la farmacia.

Per quanto riguarda gli enti sarà indicata la denominazione dell'ente, la sede e la farmacia cui la tassa si riferisce.

La matricola viene ogni anno, nel mese di gennaio, completata e rettificata con l'aggiunta di coloro che furono omessi e con la cancellazione di quelli che, per qualsiasi causa, furono indebitamente inscritti o che, per motivi sopravvenuti, ne debbono essere esclusi. Essa deve essere depositata per quindici giorni durante il mese di febbraio nell'ufficio comunale. Il sindaco, con avviso al pubblico, avverte del deposito di detta matricola, indicando i giorni o le ore in cui gl'interessati potranno consultarla.

Art. 33.

Entro trenta giorni dall'ultimo della pubblicazione della matricola, gli interessati possono reclamare al prefetto il quale provvede in primo grado. Entro un mese dalla notificazione della decisione del prefetto, possono produrre appello al ministro dell'interno, che decide definitivamente.

Le decisioni, tanto di primo quanto di secondo grado, sono notificate a mezzo del messo comunale.

Art. 34.

Non oltre il 31 luglio il prefetto trasmette la matricola rettificata in seguito alle decisioni amministrative pronunciate fino a quell'epoca all'intendente di finanza, il quale la invia alle agenzie delle imposte della Provincia, affinchè ciascun ufficio ne tragga gli elementi necessari per la compilazione dei ruoli per i Comuni compresi nel proprio distretto.

Non più tardi del 30 novembre gli agenti delle imposte trasmettono i ruoli all'intendente di finanza, il quale, riconosciutili regolari in base alle rispettive matricole, li comunica al prefetto, che li rende esecutori e quindi li invia ai sindaci per la pubblicazione e la consegna agli esattori, ciò che deve coincidere con la pubblicazione e la consegna dei ruoli delle imposte dirette.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo, i contribuenti possono fare opposizione per duplicazione o per errore materiale, ricorrendo al prefetto.

Avverso la decisione del prefetto è ammesso appello al ministro dell'interno entro trenta giorni dalla notifica della decisione in primo grado.

Le decisioni sono notificate agli interessati a mezzo del messo comunale.

I reclami non sospendono la riscossione della tassa.

Art. 35.

In qualunque epoca dell'anno venga autorizzata l'apertura della farmacia, la tassa di ispezione è dovuta per l'intiero suo ammontare.

Il pagamento è ripartito in due rate uguali che scadono il dieci aprile e il dieci ottobre di ogni anno.

L'aggio di riscossione spettante all'esattore ed al ricevitore provinciale nella misura convenuta per le imposte dirette si aggiunge alla tassa.

Per la riscossione gli esattori ed i ricevitori provinciali sono te-

nuti a prestare una cauzione uguale all'importo di una rata del arico annuale.

Per la costituzione e l'approvazione di tale garanzia valgono le norme stabilite dal testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte, approvato con R. decreto 29 giugno 1912, n. 281 e del relativo regolamento.

Art. 36.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 37.

Le visite biennali e straordinarie sono eseguite dal medico provinciale allo scopo di verificare se siano adempiuti tutti gli obblighi importi per l'esercizio della farmacia.

Spetta al prefetto, su proposta del medico provinciale, di designare il farmacista inscritto nell'albo di un ordine o il chimico che dovrà assistere alle dette visite in conformità dell'art. 17, alinea G), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 38.

Si procede alla visita con l'intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile della farmacia.

Assiste in qualità di segretario un impiegato dell'ufficio sanitario od il cancelliere della pretura, o, in mancanza, il segretario del Comune o chi per esso.

Il verbale viene esteso in doppio originale, uno da trascriversi in apposito registro che il farmacista è obbligato a tenere e l'altro da trasmettersi al prefetto della Provincia.

Ambedue gli originali devono essere firmati dal medico provinciale, dal farmacista o dal chimico che assiste, dal titolare o direttore della farmacia e dal segretario.

Qualora il titolare o il direttore si rifiutasse d'intervenire o di firmare il verbale, deve farsene menzione indicando i motivi del rifiuto.

Art. 39.

Se all'atto della visita fra le sostanze che il farmacista ritiene se ne trovassero alcune guaste od adulterate, i visitatori procederanno all'immediato loro disperdimento; ove il titolare od il direttore si opponga, i visitatori ne faranno il sequestro, ritirandone sempre un saggio per promuovere l'applicazione della pena comminata dall'art. 59 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Quando si proceda al sequestro, le sostanze saranno chiuse e suggellate con la firma anche del segretario e del titolare o direttore responsabile, e, se questi si rifiuta di firmare, se ne farà menzione nel verbale con la indicazione dei motivi addotti.

Al verbale da trasmettere al prefetto a norma dell'articolo precedente, ove ne sia il caso, deve essere unito il campione delle sostanze medicinali trovate guaste od adulterate.

Nel caso che dal verbale risulti qualche contravvenzione prevista dalla legge, il prefetto lo trasmetterà immediatamente all'autorità giudiziaria.

Art. 40.

Le farmacie e le officine nelle quali si preparano sostanze da adoperarsi per uso ipodermico devono essere fornite dei mezzi atti ad assicurare un'accurata sterilizzazione dei recipienti e del contenuto.

Art. 41.

Gli ambulatori di cui all'art. 85 del regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, devono sempre avere l'ingresso diverso da quello della farmacia alla quale sono annessi.

Art. 42.

Dell'avvenuta pubblicazione, così della Farmacopea ufficiale, come delle tariffe di cui all'art. 17 della legge, il Ministero dell'interno dà avviso per mezzo della *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 43.

Nella Farmacopea ufficiale sono indicate, con speciale contrassegno, le sostanze medicinali di cui le farmacie hanno l'obbligo di essere provviste a termini dell'art. 58 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636. Esse saranno anche riportate in apposito elenco.

Sono pure indicati gli apparecchi e gli utensili indispensabili in ciascuna farmacia; le sostanze che debbono essere tenute, con particolare contrassegno, in armadio chiuso a chiave a termini dell'art. 60 del citato testo unico e le sostanze medicamentose che debbono essere tenute al riparo della luce.

Saranno pure indicate le dosi dei medicamenti per l'adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione salvo il caso di dichiarazione speciale del medico a termini dell'art. 48 del presente regolamento.

Sono inoltre aggiunte tutte le indicazioni che si riterranno opportune a meglio regolare l'esercizio pratico della farmacia.

In un separato elenco allegato alla Farmacopea ufficiale può dal Consiglio superiore di sanità essere autorizzata la iscrizione di specialità medicinali di produttori italiani.

Questi debbono, nel caso, inviare al Ministero dell'interno apposita domanda corredata dei documenti, delle indicazioni e di quanto altro sia stabilito dallo stesso Ministero.

Art. 44.

I prodotti inscritti nell'elenco di cui alla lett. *b*) del primo comma dell'art. 17 della legge non possono essere venduti dai non farmacisti se non in quantità uguale o superiore a quella indicata nell'elenco medesimo. Tali sostanze debbono essere tenute a parte in apposito scaffale ed i recipienti dovranno portare, in modo chiaro, l'indicazione del contenuto.

I non farmacisti che vendono tali prodotti debbono tenere registri di carico e di scarico, nei quali siano annotati, volta per volta, gli acquisti fatti e le vendite con la indicazione della quantità venduta per ciascun prodotto.

Art. 45.

Negli elenchi di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 17 della legge sono indicate in modo speciale le sostanze velenose.

Art. 46.

I prezzi indicati nella tariffa di cui al n. 1, ultimo comma, dell'art. 17 della legge non possono essere superati nella vendita al pubblico.

Tale tariffa contiene, oltre l'indicazione dei prezzi stabiliti per ogni sostanza, le norme per la sua applicazione, i diritti che competono al farmacista per le manipolazioni e la spedizione delle ricette e gli aumenti di prezzo per le somministrazioni fatte ai privati nelle ore notturne e quando la farmacia è chiusa, secondo le speciali disposizioni riguardo agli orari, stabilite dal prefetto a termini dell'art. 14 della legge.

Saranno pure indicati gli sconti proporzionali alla entità del servizio che potranno essere fatti per le forniture alle Amministrazioni pubbliche e a quelle private che abbiano carattere di opere di beneficenza.

I prezzi della tariffa serviranno di norma per la risoluzione delle contestazioni e gli sconti non potranno essere oltrepassati.

Art. 47.

La tariffa di cui al n. 2 dell'art. 17 della legge contiene, oltre i prezzi delle sostanze medicinali indicate nella Farmacopea ufficiale,

dei bendaggi, delle fasciature e degli altri presidî strettamente necessari a completare la cura a termini dell'art. 62 del regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1906, n. 466, le norme per la sua applicazione e i diritti che competono al farmacista per le manipolazioni e la spedizione delle ricette.

Vi sono pure indicati gli sconti, proporzionali alla entità del servizio, che possono essere fatti alle Amministrazioni di Comuni, opere pie od altre fondazioni tenute alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri; tali sconti non possono essere oltrepassati.

La tariffa stessa serve per gli appalti del servizio di somministrazione dei medicinali ai poveri, così mediante licitazione come a trattativa privata, a termini dell'art. 64 del citato regolamento 19 luglio 1906, n. 466.

Art. 48.

Le ricette cui si riferisce l'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636 debbono essere firmate da un medico-chirurgo o veterinario e, quando contengano la prescrizione di materie velenose anche in minime dosi, devono queste ultime essere segnate in tutte lettere.

I farmacisti nello spedire le ricette debbono annotare su di esse la data della spedizione e il prezzo complessivo; sull'etichetta del recipiente che contiene il medicinale, debbono annotare la data della spedizione, i componenti del rimedio secondo la ricetta, la dose e il prezzo complessivo.

Debbono inoltre indicare chiaramente se il rimedio serve per uso esterno od interno od ipodermico; se deve essere adoperato a goccie; e, quando si tratti si sostanze velenose, devono ciò rendere noto con adatto segno esterno molto visibile.

Quando si tratti di rimedi per cura di animali, si scriverà su di un cartello attaccato all'involucro od alla boccetta del medicinale « per uso veterinario ».

Art. 49.

Qualora il farmacista nello spedire veleni sopra ordinazione di medici-chirurghi in conformità di quanto è disposto dall'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, deve esigere che il medico chirurgo dichiari per iscritto nella ricetta stessa che la somministrazione è sotto la sua responsabilità ed a quale uso deve servire.

Art. 50.

I medicamenti composti e le specialità medicinali devono portare ben visibile anche all'esterno, oltre il prezzo complessivo, la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi di ciascuno, secondo quanto è stabilito dall'art. 18 della legge, ed il nome, cognome e domicilio del produttore.

Art. 51.

Salvo quanto fosse disposto da speciali accordi internazionali pel commercio reciproco dei prodotti medicinali, per ottenere l'autorizzazione ad introdurre e smerciare nel Regno le specialità medicinali di fabbricazione estera, gli interessati debbono farne domanda al Ministero dell'interno, indicando:

1° la formula qualitativa e quantitativa del prodotto medicinale;

2° l'Istituto o l'officina farmaceutica in cui viene preparato;

3° le virtù terapeutiche che si attribuiscono al prodotto.

La domanda, inoltre, deve contenere un cenno, nelle sue linee generali, del metodo di preparazione ed una esplicita dichiarazione nel senso che il prodotto da importarsi è fabbricato dalle persone, negli Istituti o nelle officine farmaceutiche a ciò autorizzati in base alle norme vigenti nel paese estero di produzione.

A corredo della domanda deve essere presentato un campione del prodotto e possono fornirsi tutte quelle notizie e quelle attestazioni, debitamente legalizzate, che valgano a meglio chiarire la diffusione assunta dallo smercio del prodotto stesso ed il suo valore terapeutico.

La domanda con gli atti a corredo viene trasmessa al Consiglio superiore di sanità per il suo giudizio a termini dell'art. 15 della tariffa doganale approvata con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577.

Del deliberato favorevole del Consiglio superiore di sanità il Ministero dell'interno dà comunicazione al Ministero delle finanze per le opportune disposizioni alle dogane di confine.

Il commercio delle specialità medicinali e dei prodotti composti introdotti dall'estero è soggetto nel Regno alle stesse disposizioni stabilite per i prodotti di fabbrica nazionale.

Art. 52.

Presso ciascuna prefettura dovranno annotarsi in apposito registro gli avvisi preventivi fatti in esecuzione dell'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Qualora la persona preposta alla direzione dell'officina non abbia i titoli prescritti, il prefetto intima al proprietario il divieto di aprirla o l'ordine di chiuderla quando già fosse aperta, ed in quest'ultimo caso deferisce il contravventore all'autorità giudiziaria.

Ogni cambiamento nella direzione della officina deve essere notificato al prefetto il quale farà verificare dal medico provinciale i titoli del nuovo direttore.

In caso di cessazione o di interruzione dell'esercizio il proprietario deve, entro quindici giorni, darne avviso al prefetto per le necessarie annotazioni sul registro.

Art. 53.

Le officine di cui all'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie sono visitate almeno una volta all'anno dal medico provinciale assistito dal chimico e dal farmacista componenti del Consiglio provinciale di sanità, onde accertare se i locali e gli arredi corrispondono allo scopo e se i prodotti chimici usati in medicina ed i medicinali in genere corrispondono ai caratteri di bontà e di purezza necessari al loro scopo terapeutico.

Le officine stesse debbono tener copia della Farmacopea ufficiale.

Tali ispezioni, alle quali assiste il direttore dell'officina, vengono eseguite secondo le norme stabilite per le visite alle farmacie, e qualora si trovassero medicinali guasti, imperfetti o nocivi, il prefetto trasmetterà il verbale all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste dall'art. 59 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Il ministro dell'interno ed il prefetto possono ordinare anche ispezioni straordinarie.

Art. 54.

Quando dalle ispezioni risultino irregolarità il prefetto diffida il proprietario a mettersi in regola fissandogli allo scopo un termine.

Per abituale negligenza od irregolarità nell'esercizio dell'officina, accertate posteriormente alla diffida, il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, può ordinare la chiusura dell'officina stessa con le modalità stabilite per le farmacie dall'art. 11 della legge o dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 55.

Le spese dipendenti dagli eventuali provvedimenti adottati dal prefetto ai termini dell'art. 22 della legge sono a carico del Comune, salvo rivalsa sui proventi dell'azienda farmaceutica.

Capo III.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 56.

Gli statuti delle Società cooperative italiane di consumo o di

previdenza esercitanti il ramo cooperativo di consumo, le quali siano alla data della pubblicazione della legge titolari di una o più farmacie, possono essere approvati, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge stessa ed in deroga dell'art. 5, lettera *a*), del presente regolamento, anche se l'ammissione a socio sia subordinata al possesso di requisiti speciali, oltre che a quello della capacità giuridica e alla mancanza di interessi contrari alla Società.

Quelle, fra le Società indicate nel comma precedente, che furono costituite anteriormente al vigente Codice di commercio possono, in deroga dell'art. 4, seconda parte, lettera *a*), del presente regolamento, corredare la domanda di ammissione al concorso per l'autorizzazione alla apertura e all'esercizio di farmacie dello statuto approvato dal prefetto e dei documenti comprovanti l'esistenza anteriore al 1° gennaio 1883.

Art. 57.

I titolari delle farmacie contemplate dagli articoli 25 e 26 della legge decadono per le cause di cui all'art. 11 della legge medesima solo in quanto queste siano ad essi applicabili, si verifichino nei riguardi dei titolari stessi e salvi sempre i diritti acquisiti all'andata in vigore della legge.

Nel caso di abituale negligenza ed irregolarità nell'esercizio della farmacia, la diffida del prefetto deve farsi al titolare autorizzato.

Decorso infruttuosamente il termine perentorio, non inferiore a dieci giorni e non maggiore di trenta, che, insieme colla diffida, verrà prefisso, il prefetto pronuncierà la decadenza del titolare dal diritto all'esercizio farmaceutico a norma dell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 58.

Devono comunicarsi al prefetto della Provincia in cui la farmacia ha sede e nel termine di cinque giorni:

a) dal successore, per qualsiasi titolo, del titolare di una delle farmacie di cui all'art. 25 e dal ricevitore del registro competente, ogni trapasso del diritto di esercizio delle farmacie stesse, seguito a norma degli articoli 28 e 30 della legge;

b) dal titolare autorizzato di una delle farmacie indicate agli articoli 25 e 26 della legge, l'assunzione o la surrogazione del direttore responsabile, per l'approvazione a norma della prima parte dell'art. 15 della legge.

Art. 59.

La chiusura delle farmacie di cui all'art. 24 della legge e di quelle per le quali sia pronunciata la decadenza dal diritto all'esercizio, giusta l'ultimo comma dell'art. 26, deve effettuarsi entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, in seguito a decreto del prefetto da notificarsi all'interessato in via amministrativa.

Trascorsi quindici giorni dalla notifica del provvedimento senza che la farmacia sia stata chiusa, il prefetto farà procedere alla chiusura forzatamente.

Il ricorso contro il provvedimento del prefetto non ha effetto sospensivo.

Art. 60.

Se dagli atti prodotti al prefetto a norma del terzultimo comma dell'art. 28 della legge risulti che la farmacia è in comproprietà di due o più farmacisti, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto di continuare a vita nell'esercizio della farmacia a termini degli art. 28 e 30 della legge stessa.

Art. 61.

L'esame pratico al quale saranno ammessi gli assistenti farmacisti già moniti di « patentino » per conseguire un certificato che li abiliti a sostituire temporaneamente il titolare ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge, potrà essere dato presso ciascuna delle Università del Regno con le seguenti norme:

a) la Commissione esaminatrice si comporrà di tre professori nominati dalla rispettiva scuola di farmacia che designerà, tra essi, il presidente;

b) saranno estratti a sorte tre quesiti tra quelli enunciati nel programma di esame, sui quali due commissari interrogheranno il candidato, ciascuno quindici minuti;

c) il terzo commissario interrogherà il candidato, pure quindici minuti, sulla spedizione delle ricette;

d) ciascun commissario darà il suo voto sulla proposta di approvazione del candidato, che si intenderà approvato quando la proposta abbia ottenuto la maggioranza dei voti.

Art. 62.

Coloro che aspirano all'esame di cui al precedente articolo debbono far pervenire la domanda, in carta bollata da lire una, al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) entro il 30 settembre 1914 o entro il 30 aprile 1915 a seconda della sessione cui intendano presentarsi.

Art. 63.

La domanda deve contenere il nome e il cognome, la paternità, il luogo di residenza dello aspirante, nonchè la indicazione della Università prescelta.

Alla domanda debbono unirsi i seguenti documenti:

1° « patentino » originale o, nel caso di smarrimento di esso, una dichiarazione ministeriale o prefettizia da cui risulti il conseguimento del detto titolo;

2° certificato di buona condotta, debitamente legalizzato, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato risiede, di data non anteriore a tre mesi;

3° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

4° fotografia legalmente autenticata.

Art. 64.

Il ministro dell'interno decide sulla ammissibilità delle domande e trasmette quelle riconosciute regolari ai rettori delle Università prescelte dai candidati.

Art. 65.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, contemporaneamente a quelle ordinarie stabilite nelle singole Università nell'autunno dell'anno 1914 e nell'estate del 1915.

Per poter essere ammesso all'esame l'aspirante dovrà versare all'economato dell'Università la somma di L. 30 la quale sarà devoluta in parti eguali agli esaminatori a titolo di propina.

Coloro i quali sono stati dichiarati idonei riceveranno il certificato di abilitazione secondo il modulo *A* annesso al presente regolamento.

L'esame verterà sulle materie del programma annesso al regolamento stesso.

Art. 66.

Stabilita dal prefetto la pianta organica delle farmacie nei Comuni della Provincia, essa verrà pubblicata nel Foglio degli annunzi legali.

Essa è sottoposta a revisione ordinaria in base ai risultati di ogni censimento ufficiale e straordinariamente quando le variazioni della popolazione residente, desunta dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, si sono mantenute costanti per un quinquennio.

Art. 67.

La soppressione dell'armadio farmaceutico, entro il termine di cui all'art. 33 della legge, dovrà effettuarsi dopo che nel Comune dove si trova sia stato effettivamente istituito un regolare servizio farmaceutico.

La liquidazione sarà fatta a cura della Giunta municipale o dell'opera pia amministratrice con l'intervento del medico condotto il

quale, in base all'inventario di cui all'art. 51 del regolamento 19 luglio 1906, n. 466, dovrà consegnare gli arredi, gli utensili e i medicinali che ne costituiscono la dotazione.

Qualora l'esercizio farmaceutico sia assunto nel Comune da privati, questi dovranno rilevare la dotazione predetta.

In tal caso si adotteranno le norme stabilite dal presente regolamento per la applicazione dell'art. 8 della legge, anche per quanto concerne la competenza della Commissione permanente in caso di contestazione sul prezzo di rilievo.

Art. 68.

Ai componenti della Commissione permanente di cui all'art. 3 della legge, quando prendono parte ai lavori, spetta l'indennità giornaliera di lire quindici; al segretario quella di lire dieci.

Tali spese, eccetto il caso di cui al precedente art. 13, sono a carico del Ministero dell'interno.

Art. 69.

Per le ispezioni di cui all'art. 9 della legge e per quelle ordinarie di cui all'art. 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, spetta al farmacista o al chimico che secondo i casi assiste il medico provinciale una indennità giornaliera di lire quindici oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio.

Al medico provinciale ed eventualmente al segretario spettano le indennità inerenti al grado.

Tali spese sono a carico del Ministero dell'interno.

Nella stessa misura si calcolano le spese per le ispezioni straordinarie di cui al secondo comma dell'art. 63 del citato testo unico delle leggi sanitarie che il farmacista, ove sia convinto di contravvenzione, deve rimborsare a termini dell'art. 201, lett. *d*), del testo unico stesso.

Art. 70.

Per le ispezioni ordinarie e per quelle straordinarie ordinate dal prefetto alle officine di cui all'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie spetta al medico provinciale e al chimico ed al farmacista che lo assistono la indennità giornaliera di lire quindici, oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio. Pel segretario l'indennità giornaliera è di L. 10.

Tali spese sono a carico dell'esercente dell'officina. Le note relative sono liquidate e rese esecutorie dal prefetto.

Art. 71.

La prima applicazione della tassa d'ispezione portata dall'art. 16 della legge avrà luogo nell'anno 1914.

La relativa matricola dovrà essere formata entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 72.

Le pene pecuniarie indicate all'art. 21 della legge saranno recuperate e riscosse a mezzo delle cancellerie giudiziarie e dei ricevitori del registro con le forme stabilite dalla tariffa penale e dal titolo II, capo II del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103.

Sulle dette pene pecuniarie, oltre all'aggio di riscossione al ricevitore, spetta il premio agli scopritori delle contravvenzioni, nella misura prevista dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, e, ove trattisi di condanne inflitte con sentenza dell'autorità giudiziaria, anche il decimo alle cancellerie, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1895, n. 556.

Art. 73.

Ai ricevitori del registro, incaricati di riscuotere le tasse di concessione stabilite con la tabella *A* annessa alla legge e le pene pecuniarie di cui all'articolo precedente, sarà dall'Amministrazione dell'interno corrisposto sull'ammontare delle riscossioni un aggio nella misura seguente:

per le concessioni fino a L. 1000 di tassa, L. 2 0|0;

per le concessioni soggette a tassa superiore a L. 1000, L. 1 0|0 sulla somma eccedente le lire mille.

Art. 74.

Alle contravvenzioni al presente regolamento, in quanto non rientrino in quelle prevedute dalla legge, si applicano le sanzioni penali di cui all'ultimo comma dell'art. 218 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 75.

Sono abrogati gli articoli 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 82 del regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45.

Le disposizioni del presente regolamento saranno comprese nel regolamento generale sanitario.

Modulo **A**.

Il ministro dell'interno ecc.....

Veduto l'art. 31 della legge 22 maggio 1913, n. 468, dichiara che l'assistente farmacista sig. . . . . di . . . .
munito di patentino rilasciatogli . . . .
è stato riconosciuto idoneo in seguito all'esame sostenuto presso la Università di . . . . addì . . . .
a sostituire temporaneamente il titolare nell'esercizio della farmacia, a' sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 31 della legge 22 maggio 1913, n. 468.

Il presente certificato sarà registrato presso l'ufficio di prefettura della Provincia in cui l'assistente eserciterà le sue mansioni.

. . . . .addì . . . .

Il ministro

Programma di esame per gli assistenti farmacisti.

Argomenti dedotti dalla Farmacopea ufficiale, 3a ed., principalmente fra i medicamenti obbligatori.

L'esame pratico si porta di prevalenza sui caratteri delle sostanze, sul loro riconoscimento, sulle loro impurezze, alterazioni o adulterazioni, e relativi saggi.

1. Acqua distillata. Acido tartarico e suoi sali (cremore, t. emetico). Oppio e suoi preparati (laudano, p. Dower).
2. Acqua ossigenata. Formalina, esametilentetramina — Belladonna, giusquiamo, atropina.
3. Acido cloridrico e cloruri metallici. Resorcina, benzonaftolo — Aloe, rabarbaro, sena.
4. Cloruro di calce, clorato e permanganato potassico. Saponi, empiastri — Cocaina e stovaina.
5. Jodo e joduri metallici — Jodoformio, canfora e mentolo — Segala cornuta e suoi preparati.
6. Bromo e bromuri metallici. Salicilati, salolo, aspirina — Acque distillate aromatiche.
7. Solfo e solfuro potassico. Benzoati, saccarina — Noce vomica e stricnina. Medicatura asettica e antisettica.
8. Acido solforico e solfati metallici. Acido tannico — Senape nera, carte senapate. Cantaride.
9. Ammoniaca e suoi sali. Cloralio. Cloroformio. Polveri composte — Colombo, genziana, quassia.
10. Acido nitrico e nitrati (K.Ag.Bi). Antipirina. Tinture — Tiglio, pilocarpina.
11. Acido fosforico, fosfati, ipofosfiti metallici. Fenacetina — Gomme, Gomme-resine, resine.
12. Anidride arseniosa (Fowler), arseniato, cacodilato sod. Ittiolo — Altea, Poligala, Aconito.
13. Acido borico e borace — Sulfonale e veronale — Caffeina, Digitale, Sterilizzazione.
14. Chermes minerale, silicato potassico. Glicerina, olii, grassi, pomate. Ipecapuana. Valeriana.
15. Carbonati e bicarbonati metallici. Catrame vegetale, creosoto, guajacolo. Melogranato, santonina.

16. Idrato e sali di potassio. Etere, collodio. China, Chinina e sali.

17. Ossido e sali di magnesio. Acido lattico, lattato ferroso — Estratti. Balsami.

18. Acqua di calce, sali di calcio, litargirio. Acido acetico, acetati — Sciroppi. Morfina, codeina, eroina.

19. Ferro (porfirizzato) e suoi sali. Zucchero, lattosio, miele, manna — Lanolina, cere. Alcoolati o spiriti.

20. Mercurio e suoi composti. Acido citrico e citrati — Essenze, infusi, decotti. Amido. Lino.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
SALANDRA.

Il numero 843 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1914, n. 666;

Visto il Nostro decreto 17 luglio 1913, n. 962, col quale venne concessa per l'esercizio 1913-914 una indennità di disagiata residenza ai funzionari civili di ruolo dello Stato ed agli impiegati e salariati delle altre Amministrazioni pubbliche che prestano servizio nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Riconosciuta l'opportunità di continuare a corrispondere per l'esercizio finanziario 1914-915, ai funzionari impiegati e salariati predetti l'indennità di cui si tratta nella misura stabilita pel 1913-914 col citato Nostro decreto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 17 luglio 1913, n. 962, riguardanti concessione di indennità di disagiata residenza ai funzionari civili di ruolo dello Stato, agli impiegati ed ai salariati delle altre Amministrazioni pubbliche che prestano servizio nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1914-915.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 836

Regio Decreto 9 luglio 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, si provvede al riparto dei beni delle istituzioni di beneficenza dei comuni di Civitanova Marche e Porto Civitanova Marche (Macerata).

N. 837

Regio Decreto 9 luglio 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile fondato nel 1907 in Casorate Sempione (Milano) è eretto in ente morale con amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 838

Regio Decreto 25 giugno 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno: 1° il lascito istituito dal fu Don Giovanni Tempesti a favore della Confraternita della Madonna delle Grazie di Capranica di Sutri (Roma) è eretto in ente morale e trasformato a favore dell'asilo infantile; 2° l'asilo infantile è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, ed è approvato lo statuto organico pel governo del nuovo ente.

N. 839

Regio Decreto 19 luglio 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene istituito un posto di capo d'istituto effettivo e viene soppressa la cattedra di matematica presso il Regio Istituto tecnico di Cremona, a datare dal 1° marzo 1914.

N. 840

Regio Decreto 9 luglio 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il fine inerente al patrimonio delle Confraternite riunite di Marsciano (Perugia) viene parzialmente trasformato, nel senso che la rendita netta dei sodalizi in parola, detratta la somma di L. 700 annue per spese di culto conservate, è destinata a favore della locale beneficenza ospedaliera ed al soccorso dei malati poveri a domicilio, ed il patrimonio predetto viene concentrato nella locale Congregazione di carità.

N. 841

Regio Decreto 5 luglio 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il legato dotalizio disposto da Giovanni Riscio con testamento 17 giugno 1870, viene eretto in ente morale e trasfor-

mato a favore dell'asilo infantile di Palazzolo Vercellese (Novara).

N. 842

Regio Decreto 5 luglio 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, viene disposto che le rendite dell'Opera pia Molteni di Sirone (Como) non erogate annualmente per i fini propri dell'Opera pia (sussidi alle partorienti povere e doti) vengano destinate a favore dell'Asilo infantile.

Il numero 853 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto Ministeriale:

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il Regio decreto 18 agosto 1914, n. 823 che autorizza la emissione dei buoni di cassa a corso legale del valore nominale di lire due e lire una,

Determina:

Art. 1.

I buoni di cassa da *lire una* sono impressi a diversi colori su carta bianca non filigranata, gelatinata ed hanno i segni e i distintivi seguenti:

Esclusi i margini, il *recto* di ciascun buono misura in larghezza mm. 72 ed in altezza mm. 36, e si compone di tre parti distinte, ossia: il fondo, l'ornato ed il testo.

Il fondo è un rettangolo, in colore azzurro, costituito per circa un terzo da semplici linee verticali e per la parte rimanente da una superficie a guilloche, contornata da una cornice a perle e da un filetto collegantesi a quattro piccoli ornati nei quattro angoli.

Entro l'anzidetta superficie campeggiano la maiuscola L susseguita da un punto e la cifra 1, entrambe a contorno artistico ombreggiate a tratti rettilinei paralleli ed occupate dalla leggenda *lire una*, in lettere masciuscole su fondo rettilineo, disposta dal basso all'alto sulla maiuscola L ed in senso opposto sulla cifra 1.

L'ornato di color bruno-cupo trovasi a sinistra del riguardante, e presenta l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele III, rivolta a sinistra e veduta di profilo, eseguita in campo lineato entro cornice ovale racchiusa fra due ornati, l'uno superiormente, l'altro inferiormente. Detta cornice consta di due listelli separati da una fascia, sulla quale scorgonsi le leggende: *Regno d'Italia, Ministero del Tesoro* in carattere stampatello, ed interposte alle leggende *due* stelle d'Italia.

Il *testo* è stampato anche in bruno-cupo ed occupa solamente la superficie a guilloche sopradescritta.

È diviso in tre linee come segue:

BUONO DI CASSA
a corso legale
da UNA LIRA

La prima linea è di carattere stampatello, la seconda di corsivo Rinascimento, la terza è in parte di carattere maiuscolo romano antico filettato ed in parte di bastoncino maiuscolo filettato.

Sotto il testo stesso sonvi le firme del cassiere speciale sig. Dell'Ara e del delegato della Corte dei conti sig. Righetti.

Nell'intervallo compreso fra il testo e le firme esiste un piccolo ornato contornante la cifra 1 in campo ellittico su fondo bruno.

In prossimità del testo veggonsi in cifre arabe nere, le indicazioni della serie e del numero proprie di ciascun buono stampate in duplicato e diagonalmente opposte.

A sinistra del riguardante e parallelamente all'altezza del *recto*, scorgesi l'indicazione riguardante il R. D. che autorizza l'emissione dei buoni di cassa da lire 1 e da lire 2.

Il *verso* di ciascun buono è un rettangolo, in colore lacca garanza avente la precisa dimensione del *recto* ed incorniciato da un fregio imitante una trina. A breve distanza dal fregio anzidetto, svolgesi in forma poligonale una fascia a linee rette e curve, ed internamente a questa, un meandro che, colle sue spire, collega fra loro un ovale e due circoli fiancheggianti l'ovale stesso. In detto ovale campeggia lo stemma ufficiale dello Stato su fondo bianco; nei due circoli invece, campeggia la grande cifra 1 fregiata ed intrecciantesi con un'artistica maiuscola L su fondo lineato.

Lo spazio compreso fra la fascia ed il meandro, su riferiti risulta occupato da un disegno a guilloche; quello invece compreso fra la fascia stessa e il fregio a trina su menzionato, trovasi occupato da linee rette parallele disposte in senso normale ai margini del *verso* di cui trattasi.

In quest'ultimo spazio trovansi due targhette delle quali la superiore è destinata a portare le indicazioni riguardanti il presente decreto ministeriale, quella inferiore è destinata a portare gli elementi della registrazione alla Corte dei conti del decreto medesimo.

Al di fuori poi del rettangolo costituente il verso sopradescritto ed a destra del riguardante, riscontrasi la leggenda: Officina Governativa Carte-Valori - Torino.

Art. 2.

I buoni di cassa da *lire due* sono impressi a diversi colori su carta bianca non filigranata e gelatinata, ed hanno i segni e distintivi caratteristici seguenti:

Esclusi i margini, il *recto* di ciascun buono misura in larghezza mm. 77 ed in altezza mm. 40 e si compone di tre parti, ossia il fondo, l'ornato ed il testo.

Il fondo è un rettangolo in color giallo, costituito per circa un terzo da un tratteggio a linee verticali, e

per l'altra parte, da una superficie incorniciata da rosette ottagonali, e racchiudente nel mezzo una grande cifra 2 a contorno artistico, coll'orlo in bianco ombreggiato e coi pieni lineati in senso orizzontale. Esternamente a questa cifra scorgesi una fascia circolare, che nel suo svolgimento forma dodici cicloidi uguali, entro le quali veggonsi simmetricamente alternate sei maiuscole L e sei cifre 2, tutte in bianco ed ombreggiate. Attorno alla grande cifra sopra descritta, come pure alle maiuscole ed alle cifre anzidette, sta un guilloche a mandorla.

Lo spazio compreso fra la fascia a cicloidi e la cornice risulta occupato da piccoli esagoni, curvilinei, racchiudenti ciascuno un circoletto attorniato da una circonferenza concentrica, ed aventi rispettivamente all'ingiro, sei circoletti attorniati ciascuno da due circonferenze concentriche.

L'ornato in colore bruno-cupo è situato a sinistra del riguardante e presenta la effigie di S. M. Vittorio Emanuele III, rivolta a sinistra e veduta di profilo, eseguita in campo lineato e racchiusa in una cornice ovale contornata da ornati.

Il testo è stampato anche in bruno cupo ed occupa la parte principale del fondo su ricordato.

È diviso in tre linee come segue:

BUONO DI CASSA
a corso legale
da DUE LIRE

La prima linea è di carattere egiziano Clarendon maiuscolo, la seconda di carattere egiziano Clarendon minuscolo, la terza di carattere italiano semplice, in parte maiuscolo e in parte minuscolo.

Sotto il testo stesso sonvi le firme del cassiere speciale signor Dell'Ara e del delegato della Corte dei conti signor Righetti.

A sinistra del riguardante, e parallelamente all'altezza del *recto*, sono stampate le indicazioni riguardanti il regio decreto che autorizza l'emissione dei buoni di cassa.

In prossimità del testo veggonsi poi in cifre arabiche nere le indicazioni della serie e del numero proprie di ciascun buono, stampate in duplicato e diagonalmente opposte.

Il *verso* di ciascun buono è un rettangolo, in color bruno-cupo, avente le precise dimensioni del *recto* e limitato da una cornice composta da listelli e da un duplice nastro serpeggiante attorno ad un' assicella rettilinea. Nei quattro angoli poi del rettangolo trovasi disposta una targhetta elittica racchiudente la cifra 2 in bianco su fondo pieno. La parte mediana del rettangolo stesso risulta occupata dallo stemma ufficiale dello Stato, in campo lineato entro cornice ottagonale fregiata da perle oblunghe, da gemme doppiamente coniche.

Due cornici circolari, di eguale diametro, fregiate entrambe da una duplice serie di piccoli archi intrecciati fiancheggiano l'una a destra, l'altra a sinistra, lo stemma ufficiale suddetto.

Entro dette cornici sta una grande cifra 2 coll'orlo in bianco ombreggiato e coi pieni lineati in senso orizzontale e al di sotto di siffatte cifre scorgesi la leggenda *lire* in maiuscole bianche ombreggiate con tratti rettilinei paralleli riposante su fondo a mandorla.

In prossimità di entrambi i lati orizzontali della cornice ottagonale sovradescritta veggonsi due targhette rettangolari, delle quali la superiore è destinata alle indicazioni riguardanti il presente Regio decreto e quella inferiore, invece, è destinata a portare gli elementi della registrazione alla Corte dei conti del Regio decreto medesimo.

Negli spazi liberi fra le diverse cornici e le due targhette surriferite campeggia un disegno a guilloche marezzato.

Il di fuori del rettangolo costituente il verso fin qui descritto, ed a destra del riguardante, riscontrasi la leggenda: « Off. Gov. Carte-Valori - Torino ».

Art. 3.

I buoni di cassa da emettersi verranno suddivisi in serie distintamente per ogni valore e ciascuna serie sarà composta di un milione (1.000.000) di buoni, numerati progressivamente da 1 a 1.000.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia.

Roma, addì 19 agosto 1914.

Il ministro
G. RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il Regio decreto 5 marzo 1914, n. 184;

DECRETA:

La Commissione centrale permanente per la concessione delle ricompense ai benemeriti della salute pubblica è composta, pe il triennio 1914-1916, dei signori:

1. Mosconi gr. uff. dott. Antonio, consigliere di Stato, presidente.
2. Lutrario gr. uff. dott. Alberto, direttore generale della sanità pubblica e, in caso di assenza o impedimento, Messea nobile comm. dott. Alessandro, vice direttore generale della sanità pubblica.
3. Ferrero di Cavallerleone gr. uff. dott. Luigi, ispettore capo di sanità militare e, in caso di assenza o impedimento, Sciumbata comm. dott. Giuseppe, Ispettore di sanità militare.
4. Calcagno gr. uff. dott. Beniamino, capo dell'Ispettorato di sanità marittima e, in caso di assenza o impedimento, Rho comm. dott. Filippo, sotto capo dell'ispettorato stesso.

5. Basile comm. dott. Gaetano, direttore capo di divisione al Ministero dell'interno.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate del signor Veggian cav. dott. Giuseppe Angelo e dal sig. Vitelli dottor Vittorio in caso di assenza o impedimento del primo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, 15 marzo 1914.

Il ministro
GIOLITTI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 9 luglio 1914:

Nisii Cleto, giudice del tribunale di Lanusei, è tramutato a sua domanda, al tribunale di Teramo.

Agnelli Edgardo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Messina, è tramutato, a sua domanda, alla R. procura di Piacenza.

Il nostro decreto in data 28 giugno 1914, nella parte riguaraante il tramutamento del giudice Tonti Pasquale Rocco dal mandamento di Viareggio al tribunale di Novara, è revocato.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1913-915:

Travaglio Paolo, nel mandamento di Dogliani — Rossetti Raul, id. di Cingoli.

Bordoni Fabio, vice pretore della pretura urbana di Firenze, è tramutato al 2° mandamento di detta città.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Fabbri Turno, dalla carica di vice pretore del mandamento di Teramo.

Calderara Pietro, id. di Abbiategrasso.

Costamagna Carlo, id. di Mondovì;

Vicchi Giuseppe, id. di Albano Laziale.

Boccardi Lorenzo, id. di Intra.

Cavallero Giuseppe, id. del 1° mandamento di Treviso.

Con R. decreto del 13 luglio 1914:

Cosentino Giov. Battista, giudice di 2° categoria, sospeso dalle funzioni e dallo stipendio, è collocato fuori del ruolo organico della magistratura, è richiamato in servizio ed è destinato con funzioni di pretore nel mandamento di San Demetrio nei Vestini.

Con decreto Ministeriale del 13 luglio 1914:

Castrataro Francesco, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Catanzaro, è temporaneamente applicato alla R. procura presso il tribunale di Nicastro.

Levratto Giovanni Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Pesaro, è temporaneamente applicato alla R. procura presso il tribunale di Macerata.

La sospensione dallo stipendio inflitta con decreto del 27 marzo 1914 a Polillo Giuseppe, sostituto procuratore del Re di 4ª categoria, cessa dal 15 giugno 1914.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 5 luglio 1914:

Giaccari Orlando, aggiunto di cancelleria di 1ª classe nella pretura di Polistena, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi tre.

Con R. decreto del 9 luglio 1914:

Figus Giuseppe Luigi, cancelliere del tribunale di Oristano, è, a sua domanda collolato a riposo, per raggiunto limite di età, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di Corte d'appello.

Gregori Luigi, cancelliere della pretura di Gioia dei Marsi, è collocato a riposo per raggiunto limite di età.

Agostini Agostino, cancelliere della pretura di Santa Vittoria in Matenano, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi due.

Conte Giovanni, cancelliere della pretura di Senis ove non ha ancora assunto possesso, è a sua domanda, tramutato alla pretura di Laviano.

Cascella Gennaro, cancelliere della pretura di Laviano, in aspettativa per infermità, è tramutato alla pretura di Cropalati, continuando nella detta aspettativa.

Baldassari Paolo, segretario della R. procura presso il tribunale di Orvieto, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per un mese.

Con decreto Ministeriale del 9 luglio 1914:

Chiacchio cav. Luigi, vice cancelliere della Corte di cassazione di Roma, è destinato nella qualità di segretario presso il collegio arbitrale di 2° grado, sedente in Roma, per la determinazione delle indennità di comprop̀ziazione nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Granelli cav. uff. Francesco, vice cancelliere nella Corte di cassazione di Roma, è destinato nella qualità di vice segretario presso il collegio arbitrale di 2° grado, sedente in Roma, per la determinazione delle indennità di espropriazione nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Giovannelli Cesare, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura di Ferrara ove non ha preso possesso, è tramutato alla pretura di Paliano.

Messina Giovanni, aggiunto di cancelleria della pretura di Nuoro è tramutato alla pretura di Castelnuovo di Porto.

Cesetti Secondiano, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Modena, è tramutato alla 1ª pretura di Como, lasciandosi vacante il posto alla 2ª pretura di Modena per l'aggiunto di cancelleria sospeso, Luriola Matteo.

Il decreto ministeriale 9 aprile 1914, riguardante gli aggiunti di cancelleria e segreteria Farina Luigi e Silvestri Ignazio, è rettificato come segue:

Farina Luigi, aggiunto di cancelleria della pretura di Verbicaro, è destinato alla procura generale presso la Corte di cassazione di Palermo.

Silvestri Francesco, aggiunto di segreteria della procura generale presso la Corte di cassazione di Palermo, è destinato alla pretura di Valguarnera Caropepe.

I sottoindicati aggiunti di cancelleria sono tramutati alla pretura per ciascuno di essi assegnata.

Soldani Umberto, dalla pretura di Montichiari alla pretura di Salò.

Landriscina Nicola, dalla 2ª pretura di Bergamo alla pretura di Montichiari.

Ficocelli Luigi, dalla pretura di Salò alla 2ª pretura di Bergamo.

Collufio Rosario, alunno gratuito della pretura di Oppido Mamertina, è applicato per sei mesi alla pretura di Civitavecchia.

Cecere Riccardo, alunno di cancelleria della pretura di Montesarchio, è, applicato per sei mesi alla 1ª pretura di Como.

Giannesini Ugo, aggiunto di cancelleria della pretura di Thiene, in servizio al casellario centrale, è nominato aggiunto di segreteria della procura generale presso la Corte d'appello di Genova cessando dal prestar servizio al casellario centrale a decorrere dal 1° agosto 1914.

(*Continua*).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5ª essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	576534	143 50	Alasia Marta di Oliviero, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Varzo (Novara), e figli nascituri di detto Allasia Oliviero fu Federico, con usufrutto vitalizio a favore di *Lichsteiner* Elisabetta fu Giuseppe, vedova di Allasia Federico domiciliata a Varzo, (Novara)	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Lichtensteiner* Elisabetta fu Giuseppe, vedova di Allasia Federico, domiciliata a Varzo (Novara)
»	85444	840 —	Scaravelli *Giuseppina*, nubile, fu Notaio Ignazio, domiciliata a Torino	Scaravelli *Maria-Giuseppina* fu Ignazio, domiciliata a Varzo (Novara)
»	87133	700 —	Beltrami *Giuseppina*, nata Scaravelli fu Ignazio, domiciliata a Torino	Intestata come la precedente
»	90304	150 50	Beltrami *Giuseppina*, nata Scaravelli fu Ignazio, domiciliata a Torino	Intestata come la precedente
»	648298	350 —	*Savina* Giuseppina fu Eusebio, nubile, domiciliata in Alessandria	*Savini* Giuseppina fu Eusebio, nubile, domiciliata in Alessandria
»	500596	318 50	Visconti *Chiara* di Francesco, nubile, domiciliata in Asti (Alessandria)	Visconti *Giuseppa-Maria-Teresa-Luigia-Chiara* di Francesco, nubile, domiciliata in Asti (Alessandria)
»	683762	455 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente
»	383291	56 —	Visconti *Clara* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Torino	Visconti *Giuseppa-Maria-Teresa-Luigia-Chiara* di Francesco, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 agosto 1914.

Il direttore generale
GARBAZZI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

Numeri delle obbligazioni di 1ª e 2ª categoria del debito redimibile 3 0[0 netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228 ed emesse in virtù del R. decreto 19 maggio 1910, n. 251, state sorteggiate nella 4ª estrazione seguita in Roma il 1° agosto 1914 per l'ammortamento al 1° ottobre 1914

N. 3400 obbligazioni di 1ª categoria

Dal	9841	al	9880	Dal	12601	al	12640
»	16881	»	16920	»	17641	»	17680
»	25481	»	25520	»	27881	»	27920
»	40081	»	40120	»	41321	»	41360
»	48121	»	48160	»	51921	»	51960
»	52001	»	52040	»	52361	»	52400
»	61121	»	61160	»	62641	»	62680
»	88841	»	88880	»	90481	»	90520
»	90601	»	90640	»	92961	»	93000
»	95081	»	95120	»	102281	»	102320
»	103841	»	103880	»	104161	»	104200
»	104841	»	104880	»	105121	»	105160
»	105201	»	105240	»	114121	»	114160
»	115841	»	115880	»	121881	»	121920
»	123001	»	123040	»	134121	»	134160
»	135361	»	135400	»	135841	»	135880
»	135881	»	135920	»	137001	»	137040
»	141201	»	141240	»	141961	»	142000
»	145961	»	146000	»	146241	»	146280
»	149161	»	149200	»	153721	»	153760
»	157281	»	157320	»	158641	»	158680
»	160041	»	160080	»	161281	»	161320
»	162921	»	162960	»	167401	»	167440
»	172241	»	172280	»	175241	»	175280
»	189121	»	189160	»	192601	»	192640
»	199081	»	199120	»	209881	»	209920
»	214041	»	214080	»	217121	»	217160
»	224281	»	224320	»	226761	»	226800
»	231841	»	231880	»	241041	»	241080
»	246921	»	246960	»	247641	»	247680
»	251281	»	251320	»	253521	»	253560
»	256801	al	256840	»	270041	»	270080
»	272641	»	272680	»	287321	»	287360
»	296161	»	296200	»	298441	»	298480
»	304361	»	304400	»	305881	»	305920
»	310841	»	310880	»	312081	»	312120
»	313841	»	313880	»	318281	»	318320
»	318761	»	318800	»	323041	»	323080
»	323721	»	323760	»	328321	»	328360
»	334081	»	334120	»	336801	»	336840
»	336961	»	337000	»	340601	»	340640
»	342441	»	342480	»	344761	»	344800
»	345561	»	345600				

N. 3400 obbligazioni di 2ª categoria

Dal	7561	al	7600	Dal	11481	al	11520
»	16001	»	16040	»	19161	»	19200
»	25721	»	25760	»	26841	»	26880
»	35561	»	35600	»	36481	»	36520
»	37921	»	37960	»	39961	»	40000
»	40241	»	40280	»	51281	»	51320
»	57041	»	57080	»	59481	»	59520
»	59641	»	59680	»	60681	»	60720
»	61321	»	61360	»	66121	»	66160
»	68321	»	68360	»	73161	»	73200
»	78041	»	78080	»	86721	»	86760
»	87601	»	87640	»	93761	»	93800
»	95641	»	95680	»	105521	»	105560
»	108041	»	108080	»	108721	»	108760
»	109881	»	109920	»	113441	»	113480
»	118081	»	118120	»	124641	»	124680
»	127721	»	127760	»	150641	»	150680
»	153561	»	153600	»	154081	»	154120
»	157681	»	157720	»	160001	»	160040
»	161681	»	161720	»	174241	»	174280
»	182721	»	182760	»	186241	»	186280
»	193161	»	193200	»	196161	»	196200
»	201801	»	201840	»	201841	»	201880
»	205441	»	205480	»	208121	»	208160
»	218281	»	218320	»	220361	»	220400
»	221161	»	221200	»	224281	»	224320
»	229961	»	230000	»	234121	»	234160
»	239641	»	239680	»	240681	»	240720
»	241201	»	241240	»	245161	»	245200
»	247521	»	247560	»	250401	»	250440
»	251881	»	251920	»	255041	»	255080
»	257721	»	257760	»	258881	»	258920
»	260721	»	260760	»	267561	»	267600
»	271161	»	271200	»	271641	»	271680
»	273001	»	273040	»	273721	»	273760
»	273841	»	273880	»	274361	»	274400
»	275121	»	275160	»	279321	»	279360
»	287561	»	287600	»	289161	»	289200
»	292081	»	292120	»	298321	»	298360
»	300481	»	300520	»	301721	»	301760
»	312681	»	312720	»	322121	»	322160
»	336041	»	336080	»	340281	»	340320
»	343001	»	343040				

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto settembre 1914, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° ottobre successivo, contro restituzione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali, che non sono più pagabili in conto interessi, e cioè:

Cedole:

dal n. 10 scadenza 1° aprile 1915;
al n. 20 scadenza 1° aprile 1920.

Nel Regno: con mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria che saranno emessi dalla Direzione generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi, o direttamente alla Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza.

All'estero: a Parigi, a Londra, Berlino e Vienna.

Roma, il 1° agosto 1914.

Per il direttore generale
Enrici.

Per il direttore capo della divisione
Gatti Guglielmelli.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 17 luglio 1910, n. 536).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 agosto 1914, in L. 105,16.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Veduto il regolamento generale approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Veduto il regolamento per la carriera degli impiegati delle Amministrazioni centrale e provinciale dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per l'ammissione di 70 alunni agli impieghi di seconda categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite nelle leggi e nei regolamenti sopra citati.

Art. 2.

Gli esami verseranno sulle seguenti materie:

Prove scritte.

1° Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo italiano;
2° nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;
3° ragioneria ed aritmetica applicata.

Prova orale.

1° Le materie delle prove scritte:
2° diritto civile; Libro I del Codice — Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni — Delle obbligazioni e dei contratti in genere — Delle prove — Della prescrizione;
3° diritto commerciale: Dei commercianti — Delle Società commerciali — Dei libri di commercio — Della cambiale e degli altri principali titoli di credito — Del fallimento;
4° nozioni di statistica;
5° geografia d'Italia;
6° storia d'Italia: Dalla rivoluzione francese fino allo insediamento della capitale del Regno in Roma — Cenni sulle origini e sulla storia della Casa Savoia e dei suoi più illustri principi;
7° lingua francese — Traduzione dall'italiano in francese.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di dicembre del corrente anno nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre p. v.

Il direttore capo della divisione prima è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 10 agosto 1914.

Il ministro
SALANDRA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il regolamento speciale per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un esame di concorso per merito distinto a sette posti di primo segretario nella Amministrazione centrale e di consigliere di prefettura.

Sono ammessi al concorso i segretari della Amministrazione centrale e i consiglieri aggiunti della Amministrazione provinciale che alla data del presente decreto si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 20 del precitato regolamento, fermo il disposto del successivo articolo 27.

Art. 2.

Le prove scritte ed orali verseranno sulle materie indicate nel programma lettera *A*) annesso al suindicato regolamento.

Art. 3.

Le prove scritte si daranno nel mese di novembre p. v. nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il direttore capo della divisione 1ª è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 luglio 1914.

Il ministro
SALANDRA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Importanti avvenimenti militari hanno avuto luogo nell'Alsazia e nella Lorena con vittorie e sconfitte reciproche fra gli eserciti belligeranti. Tuttavia pare dai telegrammi giunti questa notte che l'esercito francese occupi buone posizioni nell'Alta Alsazia e che esso si prepari a procedere oltre, risolutamente, mentre l'opposto avviene nella Lorena, fra Metz ed i Vosgi, ove ha subìto una sconfitta.

I serbi, dopo un sanguinoso combattimento durato quattro giorni, sono riusciti vittoriosi contro gli austro-ungarici a Sabak, e poi nella Valle di Macva.

Nella Prussia orientale, secondo telegrafano da Parigi, le truppe russe hanno respinto quelle tedesche a quaranta chilometri dalla frontiera, iniziando così l'avanzata generale.

I montenegrini operanti dalla parte di Grahovo hanno anch'essi respinto brillantemente il nemico dopo un accanito combattimento.

Dopo d'essere entrati a Bruxelles, i tedeschi, si dice, vogliono espugnare Anversa, nella quale città si è trasferito da qualche giorno il Governo belga.

Nessuna notizia di scontri navali è annunziata nel mare del Nord e nel mare Adriatico tra le squadre avversarie.

Dettagli delle operazioni militari suddette ci sono comunicati dall'*Agenzia Stefani* nei telegrammi seguenti:

Nisch, 20. — Verso la Drina le truppe serbe continuano ad inseguire l'ala estrema della sinistra nemica. Esse si sono impadronite di una nuova batteria a sei pezzi.

Gli austro-ungarici ripiegano dinanzi all'ala destra serba. I serbi hanno respinto gli attacchi nemici sull'ala sinistra. gli austro-ungarici ripiegano inseguiti da intenso fuoco dell'artiglieria serba. Sul fronte Nord il nemico ha attaccato debolmente Belgrado, Obrenovac ed alcuni altri punti sulla Sava.

L'artiglieria serba ha distrutto i battelli-deposito austriaci presso Staramoldava.

Cinque battelli nemici sono stati incendiati, un sesto è saltato in aria: parecchie chiatte e due imbarcazioni sono state distrutte.

Parigi, 20. — L'esercito belga si trova al campo trincerato di Anversa, conformemente al piano di difesa da esso stabilito.

L'esercito da campagna belga si è avvicinato al campo trincerato di Anversa dopo avere compiuto brillantemente le diverse missioni che furono imposte dalla situazione strategica: la difesa vigorosa e continua dei forti che costituiscono le teste di ponte di Liegi e l'arresto per due settimane delle truppe tedesche al passaggio della Mosa.

L'esercito belga prende oggi di fronte all'esercito tedesco, che viene ad invadere il paese col suo numero, una posizione di fianco assai temibile per gli avversari in ragione della forma del campo trincerato di Anversa e della mobilità delle truppe belghe appoggiate da queste posizioni.

Belfort, 20. — Il combattimento che ha avuto luogo oggi nei dintorni di Mulhouse è stato particolarmente micidiale per i tedeschi, i quali sapendo che i francesi risparmiano il più possibile gli alsaziani e le loro proprietà, si sono nascosti nelle case protette dalla Croce Rossa, dalle quali hanno tirato sulle truppe francesi. Eccitati da questi procedimenti i francesi hanno diretto un violento fuoco di fanteria e artiglieria sugli assalitori dei quali hanno fatto un vero macello.

Tutti i tedeschi che uscivano da dette case sono stati uccisi.

Una batteria di sei pezzi con cassoni pieni di proiettili è stata tolta al nemico, condotta a Belfort e collocata ai piedi dell'Alsaziana, che è una statua del monumento Quand-même.

Una folla considerevole non cessa di sfilare dinanzi ai cannoni presi al nemico.

Altri 18 cannoni presi stamane sono qui e vi resteranno fino a domattina insieme a una colonna di seicento prigionieri tedeschi.

Parigi, 21. — Un Comunicato ufficiale reca:

La situazione è immutata ad Anversa. Pattuglie di cavalleria tedesca circolano attorno a Bruxelles tagliando le comunicazioni fra Bruxelles, Anversa e il centro del paese.

NISCH, 21. — Alla grande battaglia impegnata da sabato scorso nel nord-ovest della Serbia fra i fiumi Drina e Sava prendono parte molti corpi d'armata austro-ungarici. L'ala sinistra di essi è stata completamente disfatta a Tzer.

Il 6°, l'8° e il 28° reggimento di fanteria austro-ungarici sono stati ridotti a poche centinaia di soldati, i quali sono stati condotti ieri a Nisch come prigionieri di guerra.

Su tutto il fronte il combattimento continua ancora e non si attendono risultati definitivi prima di domani a sera.

Parigi, 21. — Si ha da Cettigne:

I montenegrini riportarono ieri l'altro una vittoria nella regione di Grahovo.

Parigi, 21 (ore 15,10). — Un comunicato ufficiale dice:

Le forze tedesche hanno continuato a passare la Mosa nei din-

torni di Huy. È in via di attuazione nel Belgio una importante concentrazione.

Non vi è più oggi alcun punto di territorio francese occupato dal nemico, eccetto un piccolo cuneo ad Audun-le Roman. Non soltanto i tedeschi non hanno ancora ottenuto i vantaggi decisivi sui quali facevano assegnamento, ma non hanno potuto portare la guerra su territorio francese.

Uno dei nostri dirigibili ha lanciato la notte scorsa parecchi proiettili su due accompamenti di cavalleria tedesca nel Belgio. I proiettili hanno portato un vivo scompiglio nei due accampamenti, i cui fuochi sono stati immediatamente spenti. Sono stati tirati colpi di fucile contro il dirigibile, il quale è tornato sano e salvo.

Nisch, *20* (ore 19,15). — Il quartier generale annuncia una vittoria completa dei serbi nella battaglia che dura da quattro giorni presso Loznitza tra circa 150 mila austriaci ed altrettanti serbi.

L'esercito austriaco, disfatto, cerca di passare la Drina, inseguito dal nemico. Vi sono perdite enormi dalle due parti. Il vincitore ha fatto un abbondante bottino e molte migliaia di prigionieri.

Leopoli, *21*. — Il giornale *Przeglad Lwowski* dice che presso Radziechow, alla frontiera austro-russa, ebbe luogo ieri l'altro un gravissimo scontro tra un forte distaccamento di fanteria e di cavalleria russa e alcune compagnie di fanteria austro-ungarica appoggiate dagli ussari.

Il valoroso attacco alla baionetta da parte delle truppe austro-ungariche produsse presto vuoti nelle file nemiche. I russi si dettero alla fuga in grande disordine lasciando sul campo numerosi morti e feriti.

Le truppe austro-ungariche dettero prova di grande valore e non perdettero neppure un uomo. Anche il numero dei feriti è minimo.

Berlino, *21*. — (Ufficiale). — Il Principe ereditario di Baviera, alla testa delle truppe tedesche, ha respinto ieri su tutta la linea fra Metz e i Vosgi un grande esercito francese infliggendogli gravi perdite, facendo parecchie migliaia di prigionieri e impadronendosi di molti cannoni. L'inseguimento del nemico che si ritira continua oggi.

In tutta la Germania è vivissima la gioia per la brillante vittoria di questa grande battaglia alla quale hanno partecipato le truppe di tutte le regioni tedesche.

Londra, *21*. — Un dispaccio da Rotterdam, in data di ieri, al *Daily Mail* annuncia che, secondo un telegramma da Bruxelles, alle 11 del mattino, un primo distaccamento di cavalleria tedesca è entrato nella città per la porta del Louvain ed è stato ricevuto dal borgomastro, che portava bandiera bianca.

Il comandante tedesco gli ha dato formale assicurazione che la città non sarebbe soggetta ad alcun atto ostile, a meno che gli abitanti non opponessero resistenza.

Parigi 21. — Un comunicato ufficiale dice: Nel Belgio forze di cavalleria tedesca hanno attraversato Bruxelles, seguite da un corpo d'armata.

Alla città di Bruxelles è stato imposto un contributo di guerra di duecento milioni.

La ritirata dell'esercito belga è continuata senza incidenti.

Namur è stata investita parzialmente.

Sulla riva sinistra della Mosa l'avanzata delle forze tedesche verso ovest continua.

In Lorena la regione Longuion Briey è stata sgombrata dalle truppe tedesche.

Le nostre truppe, dopo un vivo combattimento, hanno ripiegato sull'altipiano fra le Meurthe e la Seille.

In Alsazia la situazione non è cambiata. Un tentativo fatto dai tedeschi contro Shirmek è fallito.

Parigi, *22* (ore 0.40). — Il Ministero della guerra comunica in data 21 agosto, ore 23:

Le truppe francesi, dopo avere riconquistato la frontiera della Lorena, si erano avanzate su tutto il fronte da Donon sino a Chateau-Salins respingendo le truppe tedesche nella valle della Seille e nella regione di Etang. L'avanguardia francese aveva raggiunto Delme, Dienza e Mhorange.

Ieri parecchi corpi di armata tedeschi contrattaccarono vigorosamente su tutto il fronte. Le avanguardie francesi, che si battevano da sei giorni senza interruzione, furono ricondotte indietro.

La sinistra francese copre le opere avanzate di Nancy e la destra è solidamente insediata nel massiccio di Donon.

L'importanza delle forze nemiche impegnate non avrebbe permesso ai francesi di mantenere la Lorena senza una inutile imprudenza.

Il movimento di ritirata dell'esercito belga continua senza incidenti. La cavalleria tedesca ha attraversato Bruxelles e va verso l'ovest, seguita da un corpo di esercito. La città è stata colpita da un contributo di guerra di duecento milioni di franchi.

Namur è parzialmente accerchiata.

L'artiglieria pesante ha aperto il fuoco verso mezzogiorno.

Il movimento verso l'ovest delle colonne tedesche continua sulle due rive della Mosa fuori del raggio di azione di Namur.

Le truppe francesi hanno riportato grandi successi nella occupazione di Molhouse.

L'offensiva, prima sul fronte Thann Dannemarie, poi su Molhouse, fu condotta con estremo vigore. Con un audace movimento il generale Pau, padrone di Thann e Dannemarie, portò le sue truppe all'ovest di Molhouse lasciando al nemico libertà di impegnarsi fra le linee francesi e la frontiera svizzera. Poscia la destra francese si portava su Altkirch, la sinistra si avanzava verso Colmar e Neuf Brissac minacciando la linea di ritirata del nemico.

I tedeschi furono allora costretti ad accettare il combattimento che fu dei più accaniti.

Nei sobborghi di Molhouse e di Dornach la fanteria francese tolse alla baionetta 34 cannoni e fece parecchie migliaia di prigionieri. La lotta continuò nelle strade di casa in casa. Le perdite tedesche furono enormi.

Continuando nei suoi successi una parte dell'esercito francese occupò Mulhouse mentre il resto poggiava su Altkirch costringendo i tedeschi a ripiegare sul Reno che essi passarono disordinatamente. È così raggiunto lo scopo stabilito sin da principio dalle truppe francesi dell'Alta Alsazia, che era quello di respingere le forze tedesche sulla riva destra del Reno.

Le più recenti informazioni sulla mobilitazione austro-ungarica dimostrano che la questione delle nazionalità ha avuto una parte importante. La divisione tirolese, trasportata dapprima a nord del lago di Costanza, fu poi ricondotta nel Tirolo e i cacciatori tirolesi furono quindi mandati contro la Russia a sostituzione del terzo corpo composto di slavi. D'altra parte l'Austria-Ungheria manda contro la Francia le formazioni di artiglieria pesante e d'assedio e di automobili. Da Strasburgo sono segnalati settemila austriaci.

Per il traffico e i trasporti marittimi nazionali

L'ufficio del traffico e dei trasporti marittimi, sedente in Genova, dirama il seguente invito a mezzo della stampa, nella impossibilità di farlo pervenire altrimenti a tutti coloro i quali può interessare.

Analogamente provvederà per diffondere le informazioni di carettere pubblico che sarà in grado di procurarsi.

Lo svolgimento dei traffici si basa sopra una serie completa di notizie positive intorno alla esistenza delle merci sui vari mercati, alle richieste e alle offerte, ai prezzi, alle modalità e sicurezza dei pagamenti, alla disponibilità e alle condizioni dei mezzi di trasporto e, in genere, a tutto ciò che può rendere possibile l'inizio, lo sviluppo e il compimento delle operazioni commerciali.

In condizioni normali tali notizie sono fornite dalla organizzazione commerciale, industriale e marittima privata, che oggi è andata quasi interamente infranta per effetto dello sconvolgimento finanziario e delle difficoltà dei mezzi di comunicazione.

Le esigenze della continuazione della nostra vita economica, nel duplice intento di conservazione e di sviluppo che le circostanze consentono, impongono che a sopperire alla mancanza di notizie venga intanto provveduto d'urgenza con informazioni di carattere pubblico e generale, ottenute con tutti i mezzi di cui gli uffici nazionali ed esteri possono oggi disporre.

Tale è il compito e il proposito dell'Ufficio del traffico e trasporti marittimi, funzionante in Genova, nell'interesse del nostro commercio di importazione e di esportazione attuantesi a mezzo di tutti i porti del Regno con riguardo alle rispettive competenze portuarie.

Poichè il servizio sarà efficace soltanto se pronto, l'Ufficio fa pubblico appello ad ogni utile collaborazione, perchè gli vengano trasmesse « meglio se telegraficamente » tutte le notizie che, secondo le finalità suesposte, possono poi essere dall'Ufficio stesso rese di pubblica ragione, con l'intento pratico e fattivo di riattivare gli scambi marittimi.

Il presente invito è più particolarmente rivolto:

1. Ai consoli italiani all'estero e agli esteri residenti in Italia perchè vogliano indicare sistematicamente all'Ufficio le notizie che hanno o credono vantaggioso anche per i loro paesi di procurarsi intorno alle disponibilità o richiesta delle merci, alla qualità, ai prezzi, alle ditte che fanno offerte o richieste, alle modalità di pagamento, ai piroscafi che con servizi ordinari o straordinari possono eseguire gli imbarchi nei loro porti e i noli relativi.

2. Alle Compagnie di navigazione e ai privati armatori nazionali ed esteri, perchè indichino sistematicamente all'Ufficio le partenze e gli arrivi e gli itenerari da e per tutti i porti del Regno, per i trasporti da e per l'estero, le disponibilità di tonnellaggio, la struttura dei piroscafi e i noli relativi.

3. Agli industriali, perchè indichino all'Ufficio la qualità, quantità e le epoche del fabbisogno urgente di materie prime da introdurre dall'estero con trasporti marittimi, e i mezzi di cui possono disporre per contrattare le provviste sulle piazze estere e per eseguirne i pagamenti, i quali nelle contingenze attuali devono essere, per ora, all'imbarco anzichè all'arrivo, salvo tassativa pattuizione diversa.

Sarà opportuno che i singoli industriali si accordino fra loro in modo da trasmettere delle richieste collettive.

4. Agli esportatori perchè indichino la qualità e quantità e destinazione dei prodotti che intendono imbarcare, le modalità della consegna ai destinatari, in rapporto alla garanzia del prezzo.

5. Agli Istituti di credito perchè vogliano indicare le loro esibizioni per agevolare gli scambi, con particolare riguardo alla esecuzione dei pagamenti in Italia e all'estero, e le modalità relative in rapporto alla situazione attuale del mercato monetario e finanziario.

La trasmissione delle notizie all'ufficio, e le richieste che a questo verranno rivolte, devono essere il più possibile precise concrete e complete, e informate a criteri di praticità fattiva.

Soltanto la pubblica collaborazione fiduciosa e volonterosa, può rendere possibile il conseguimento della necessaria ed alta finalità che si riassume nella continuazione e nello sviluppo della nostra vita economica.

Le corrispondenze telegrafiche possono essere dirette all'indirizzo telegrafico convenzionale: Traffico marittimo - Genova.

Il presidente: *Nino Ronco.*
Il direttore: *Ciro Marini.*

CRONACA ITALIANA

Dopo la morte di S. S. Pio X. — La salma del Pontefice, esposta in San Pietro anche nella odierna giornata, dalle 6 alle 16, è stata visitata da una grande, ininterrotta folla, trattenuta in ordine da un vigile e saggio servizio di guardie, carabinieri e soldati, all'esterno del tempio.

Fu un pellegrinaggio di reverenza e di cordoglio.

Alle ore 18, la salma tolta dal catafalco, venne deposta, presenti i dignitari pontifici, in una cassa di noce foderata di velluto cremisi, a sua volta racchiusa in altra di zinco contenuta in una terza di piombo e tumulata, secondo le disposizioni testamentarie dell'estinto, nel sotterraneo di San Pietro.

Contro il rincaro dei viveri. — La Commissione eletta dalla Amministrazione comunale di Roma per la compilazione della tariffa dei prezzi dei generi alimentari di consumo popolare, ha tenuto ieri riunione sotto la presidenza dell'assessore ingegnere Orlando.

Vennero discussi ed approvati i prezzi per parecchie voci del listino dei commestibili e per quello dei combustibili.

L'assessore Orlando sul finire della seduta comunicò varie disposizioni che il Municipio intende conservare od introdurre a tutela dell'interesse della cittadinanza.

Immigranti. — Iersera alle 22, sono giunti a Roma dalla frontiera francese, in treno speciale, altri duecento operai nostri connazionali costretti a lasciare il lavoro a causa della guerra in quella nazione.

Presenziavano all'arrivo i membri di turno del Comitato di soccorso.

Agli immigranti venne data un'abbondante refezione che, commossi, gradirono.

Alla mezzanotte proseguivano per Napoli.

Per i danneggiati dalla guerra. — Il Comitato nazionale per i danneggiati dalla guerra, in conformità dell'ultimo ordine del giorno della sua Commissione tecnica, ha diramato a tutti i suoi Ispettorati provinciali l'incarico di raccogliere le offerte e le domande di lavoro nelle rispettive Provincie, dandone immediata comunicazione all'Ufficio centrale - sedente in Roma - presso la Società italiana d'incoraggiamento all'industria, via Nazionale, n. 208.

Presso detto ufficio vengono direttamente raccolte le domande e offerte di lavoro (contadini, operai, impiegati) per la provincia di Roma.

Italiani all'estero. — A Melbourne è stato l'altro giorno inaugurato il Congresso della « British Association » alla presenza del governatore dell'Australia e delle autorità dello Stato di Victoria.

Il comm. prof. Luigi Luiggi della Università di Roma, fu eletto vice presidente onorario della sezione di ingegneria e il prof. Cora della sezione di geografia ed etnografia.

Il prof. Luiggi ha esposto la sua conferenza sulle « Irrigazioni in Italia » illustrata da numerose proiezioni delle principali opere d'arte dei canali italiani.

La dotta conferenza si chiude con un cenno a quanto già ha fatto il Governo italiano per favorire l'irrigazione e come l'attuale ministro di agricoltura, S. E. Cavasola, d'accordo col collega dei lavori pubblici, S. E. Ciuffelli, abbiano preparato importanti proposte per incoraggiare la formazione di laghi artificiali e la costruzione di canali di irrigazione dai quali l'Italia riceverà beneficio notevolissimo.

Alla conferenza, alla quale assistettero il console italiano, vari ministri dello Stato di Vittoria, il prof. Baracchi, un italiano che

da 35 anni dirige l'Osservatorio Reale dell'Australia, altre notabilità, fece seguito una discussione nella sezione di agricoltura e tanto la conferenza quanto la discussione furono molto apprezzate dai membri del congresso.

Il prof. Luiggi, è stato nominato dottore in scienze *honoris causa* dell'Università di Melbourne.

Marina mercantile. — Lo *Stampalia* della Veloce è giunto a New York. — Il *Tevere* della marittima italiana è partito da Alessandria per l'Italia. — il *Duca di Genova*, della Veloce è partito da Buenos Aires per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 21. — Le notizie pubblicate da alcuni giornali italian di provvedimenti dell'Austria-Ungheria minaccianti l'Italia, provocano qui il più grande stupore e sono naturalmente completamente smentite.

SOFIA, 21. — Il porto di Burgas è stato chiuso alla navigazione: quello di Varna è aperto soltanto il giorno, dall'alba al tramonto.

TANGERI, 2 . — L'incrociatore francese *Cassard* ha imbarcato il personale della Legazione di Germania ed Austria-Ungheria che lasciano Tangeri.

VIENNA, 21. — I giornali hanno da Bucarest: Notizie giunte a questa Legazione russa dicono che gravi disordini si sono verificati ad Odessa.

Un ammutinamento scoppiato fra i marinai della flotta del Mar Nero si è esteso alla città.

I marinai hanno ucciso il comandante della corazzata *Sewastopol* e lo hanno gettato dalla nave dopo una sanguinosa lotta. La rivolta fu poi repressa e i marinai arrestati vennero fucilati. Allora gli operai per vendicarli organizzarono uno sciopero al quale si associarono tutti gli operai sindacati, che si unirono ai marinai in rivolta alla quale parteciparono anche i soldati.

Si lotta ora nelle strade dietro le barricate.

S'impiegano bombe e fucili Mauser. L'ordine non è stato ancora ristabilito.

BUDAPEST, 21. — Ieri sera quattrocento prigionieri serbi vennero trasportati, via Szegedin, ad Arad, ove furono internati in una fortezza.

Fra i prigionieri si trovano un gran numero di comitadjis e donne che hanno anche esse tirato sui soldati austro-ungarici.

MADRID, 21. — La funzione funebre ufficiale in suffragio di Pio X sarà celebrata martedì a San Sebastiano alla presenza del Re Alfonso XIII.

PARIGI, 21. — Gli uffici di reclutamento stabiliti sulla spianata degli Invalidi per l'arruolamento delle reclute hanno funzionato ininterottamente per tutta la giornata esaminando un gran numero di uomini.

Fra i gruppi che si sono presentati stamane se ne notava uno assai importante, preceduto da una bandiera tricolore, che portava queste parole: « Gli ebrei francesi ».

In numero di circa 4500, essi hanno chiesto di arruolarsi come volontari.

MAKO, 21. — È avvenuta una catastrofe ad un automobile militare sul quale si trovavano il deputato Kallay, il conte Stefano Szapary e lo chauffeur, fra Kagyrzantmiklos e Kiszembor.

Due pneumatici dell'automobile scoppiarono e l'automobile si rovesciò; il serbatoio della benzina esplose.

Il conte Szapary è rimasto ucciso, il deputato Kallay è rimasto ferito leggermente, lo chauffeur gravemente.

COSTANTINOPOLI, 21. — La Porta ha diretto alle missioni diplomatiche estere di Costantinopoli una circolare telegrafica, con la quale comunica loro che la marina mercantile potrà attraversare liberamente gli stretti.

SOFIA, 21. — L'opposizione parlamentare pubblica un comunicato, il quale chiede la formazione di un Gabinetto di concentrazione di tutti i partiti politici, che rimarrebbe al potere per la durata dell'attuale crisi.

ROMA, 21. — L'Ambasciata inglese dichiara che la notizia da Vienna alla *Koelnische Zeitung* circa la firma di un accordo tra l'Inghilterra e la Russia relativo ai Dardanelli è completamente infondata e tendenziosa.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

21 agosto 1914

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	758.4
Termometro centigrado al nord	25.2
Tensione del vapore, in mm.	12.22
Umidità relativa, in centesimi	51
Vento, direzione	SE
Velocità in km.	9
Stato del cielo	coperto nuvoloso.
Temperatura massima, nelle 24 ore	25.6
Temperatura minima, id.	17.5
Pioggia in mm.	16.6

21 agosto 1914.

In Europa: pressione massima di 769 al N-W della Spagna e 767 nei Carpazi, minima di 760 sul medio Tirreno.

In Italia nelle 24 ore: barometro abbassato ovunque intorno a 3 mm.; temperatura generalmente diminuita; cielo vario nel Veneto e isole, coperto con pioggie altrove.

Barometro: massimo 763 Alta Italia, minimo 760 medio Tirreno.

Probabilità:

Venti forti del 4° quadrante sull'Alto e medio Tirreno e del 1° sul medio e Basso Adriatico.

Cielo nuvoloso o coperto sulla penisola con pioggie e temporali, vario all'estremo sud e Sicilia con qualche pioggia.

Basso Tirreno agitato specie sulle coste della Sardegna, medio Basso Adriatico mosso o agitato.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 21 agosto 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Liguria				
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	22 0	17 0
San Remo	coperto	legg. mosso	24 0	20 0
Genova	piovoso	calmo	25 0	19 0
Spezia	coperto	calmo	25 0	19 0
Piemonte				
Cuneo	piovoso	–	19	13 0
Torino	piovoso	–	20	15
Alessandria	piovoso	–	26 0	17 0
Novara	—	–	—	—
Domodossola	coperto	–	23 0	15 0
Lombardia				
Pavia	coperto	–	27 0	16 0
Milano	coperto	–	26 0	17 0
Como	—	–	–	—
Sondrio	—	–	—	—
Bergamo	nebbioso	–	23 0	17 0
Brescia	coperto	–	27 0	17 0
Cremona	coperto	–	27 0	13 0
Mantova	piovoso	–	26 0	17 0
Veneto				
Verona	coperto	–	26 0	19 0
Belluno	1|2 coperto	–	23	14 0
Udine	1|2 coperto	–	25 0	18 0
Treviso	coperto	–	26 0	17 0
Vicenza	coperto	–	25 0	19 0
Venezia	coperto	legg. mosso	25 0	18 0
Padova	coperto	–	26 0	18 0
Rovigo	piovoso	–	26 0	17 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	coperto	–	28 0	17 0
Parma	piovoso		26 0	18 0
Reggio Emilia	piovoso	–	27 0	16 0
Modena	coperto	–	—	—
Ferrara	piovoso	–	26	18 0
Bologna	piovoso	–	27 0	20 0
Forlì	coperto	–	27 0	18 0
Marche e Umbria				
Pesaro	piovoso	calmo	26 0	19 0
Ancona	piovoso	calmo	26 0	19 0
Urbino	coperto	–	24 0	16 0
Macerata	coperto	–	29 0	17 0
Ascoli Piceno	coperto	–	26 0	18 0
Perugia	3|4 coperto	–	25 0	15 0

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Toscana				
Lucca	coperto	–	28 0	18 0
Pisa	coperto	–	29 0	17 0
Livorno	coperto	legg. mosso	26 0	17 0
Firenze	piovoso	–	29 0	16 0
Arezzo	coperto	–	29 0	17 0
Siena	coperto	–	26 0	15 0
Grosseto	1|2 coperto	–	29 0	18 6
Lazio				
Roma	coperto	–	26 0	18 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	coperto	–	26 0	18 0
Chieti	coperto	–	30 0	15 0
Aquila	coperto	–	26 0	18 0
Agnone	1|2 coperto	–	24 0	13 0
Foggia	sereno	–	24 0	14 0
Bari	1|2 coperto	—	29 0	19 0
Lecce	sereno	—	26 0	19 0
Taranto	—	—	31 0	22 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Caserta	coperto		28 0	17 0
Napoli	coperto	mosso	25 0	18 0
Benevento	coperto	–	26 0	15 0
Avellino	3|4 coperto	–	26 0	16 0
Mileto	1|2 coperto	–	34 0	18 0
Potenza	coperto	—	27 0	16 0
Cosenza	–	–	—	—
Tiriolo	coperto	—	29 0	17 0
Sicilia				
Trapani	1|2 coperto	legg. mosso	29 0	22 0
Palermo	1|4 coperto	calmo	28 0	20 0
Porto Empedocle		—	—	—
Caltanissetta	sereno		31 0	22 0
Messina	1|2 coperto	calmo	31 0	22 0
Catania	sereno	calmo	29 0	21 0
Siracusa	3|4 coperto	calmo	31 0	21 0
Sardegna				
Sassari	piovoso	—	27 0	17 0
Cagliari	sereno	—	29 0	15 0
Libia				
Tripoli	1|2 coperto	—	34 0	25 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.